



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**MINISTERO
DELL'INTERNO**




**COMUNE
DI PADOVA**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Missione 5 Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana"

**PALAGHIACCIO PLEBISCITO
COMPLETAMENTO DEL PRIMO PIANO
CUP: H97H21000770001**

PROGETTO ESECUTIVO



IPT Project srl



Sede legale, Direzione e Uffici: via Uruguay, 20 - 35127 Padova - Tel. 049-870.16.16 - Email info@iptproject.it - www.iptproject.it

Commessa: **2200.22**
File: **001.1**

| Revisione: | Data: | Descrizione: | Redazione: | Verifica: | Approvazione: |
|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 0 | 28/10/2022 | Emissione | N. Dovico | S. Nalesso | D. Ferro |
| 1 | 06/12/2022 | Aggiornamento | S. Nalesso | S. Nalesso | D. Ferro |

| | | |
|------------------------------------|--|-------------------------|
| CODICE OPERA | | NUMERO ELABORATO |
| LLPP EDP 2021/103 | | APPR_02_Rel.02 |
| DESCRIZIONE ELABORATO | | SCALA |
| RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL DNSH | | |
| IL PROGETTISTA | IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | IL CAPO SETTORE LL. PP. |
| Ing. Davide Ferro | Arch. Diego Giacon | Ing. Matteo Banfi |

INDICE

| | | |
|----|--|----|
| 1. | OGGETTO DEL PROGETTO ESECUTIVO..... | 2 |
| 2. | PREMESSA..... | 3 |
| 3. | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DI PROGETTO | 5 |
| 4. | SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO | 6 |
| 5. | MODALITA' DI ADEMPIMENTO AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI | 7 |
| 6. | SOSTENIBILITA' DELL'OPERA..... | 11 |
| 7. | LIMITAZIONI RIGUARDANTI L'USO DEI MATERIALI | 12 |
| 8. | CHECKLIST | 21 |

1. OGGETTO DEL PROGETTO ESECUTIVO

Il presente **Progetto Esecutivo** ha per oggetto i lavori di completamento del Piano Primo del Palaghiaccio facente parte del complesso sportivo del Plebiscito di Padova sito in via Geremia. I lavori prevedono alcuni interventi puntuali al Piano Terra e un intervento generalizzato al Piano Primo.

L'intervento è soggetto a valutazione e verifica di conformità al "*principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*" (cd. DNSH) e, appartenendo al cosiddetto "Regime 2" di opere si limiterà a "non arrecare danno significativo".

2. PREMESSA

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Il principio DNSH è declinato su sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo) e definiti nell’ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, con lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecarvi danno:

- 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- 2) l’adattamento ai cambiamenti climatici;
- 3) l’uso sostenibile e alla protezione delle risorse idriche e marine;
- 4) la transizione verso l’economia circolare, con riferimento alla riduzione e al riciclo dei rifiuti;
- 5) la prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
- 6) la protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Questo principio prevede che gli interventi previsti dal PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all’ambiente, diventando quindi fondamentale per accedere ai finanziamenti del RRF. Inoltre, i piani devono includere interventi che concorrono per il 37% delle risorse alla transizione verde e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, compresa la biodiversità, come definito dall’obiettivo ambientale cd. *tagging climatico*.

Uno specifico allegato tecnico della Tassonomia, riporta i parametri per valutare se le diverse attività economiche contribuiscano in modo sostanziale alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici o causino danni significativi ad uno degli altri obiettivi. Basandosi sul sistema europeo di classificazione delle attività economiche (NACE), vengono quindi individuate le attività che possono contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, identificando i settori che risultano cruciali per un’effettiva riduzione dell’inquinamento.

Tutti gli investimenti e le riforme proposti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono quindi stati valutati considerando i criteri del DNSH. Coerentemente con le linee guida europee, la valutazione tecnica ha stimato in una prospettiva a lungo termine gli effetti diretti ed indiretti attesi sui sei obiettivi ambientali da ciascun investimento o riforma, riconducendoli infine a quattro scenari distinti:

- a) la misura ha impatto nullo o trascurabile sull’obiettivo;
- b) la misura sostiene l’obiettivo con un coefficiente del 100%, secondo l’Allegato VI del Regolamento RRF (*Recovery and Resilience Facility*) che riporta il

coefficiente di calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali per tipologia di intervento;

- c) la misura contribuisce “in modo sostanziale” all’obiettivo ambientale;
- d) la misura richiede una valutazione DNSH complessiva.

Qualora l’intervento fosse classificato tra i primi tre scenari è stata data indicazione di poter adottare un approccio semplificato alla valutazione DNSH.

In particolare, per quanto riportato nella Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH) allegata alla Circolare del MEF del 30 dicembre 2021, n.32, come modificata con quella allegata alla Circolare del MEF del 13 ottobre 2022, n.33, risulta possibile un approccio semplificato alla valutazione DNSH, tramite la considerazione e il riscontro, anche su base delle “Check List” connesse, di specifiche schede tecniche riportate nella Guida Operativa stessa.

Nella Guida Operativa è riportata una Mappatura di correlazione fra Investimenti/Riforme e Schede Tecniche, da cui risulta che il progetto in questione, appartenendo alla Misura “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” (individuato con Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”), come già accennato rientra tra le opere in “Regime 2” (ovvero si limiterà a “non arrecare danno significativo all’ambiente”, senza apportare contributi alla mitigazione dei cambiamenti climatici) e si indicano quali schede tecniche di riferimento le **n.2 (Ristrutturazione edifici) e n.5 (Interventi edili e cantieristica generica)**.

3. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DI PROGETTO

Il Progetto Esecutivo qui di seguito presentato, riguarda l'intervento di completamento del Piano Primo dell'edificio del Palaghiaccio sito in via G. Geremia, presso il centro sportivo Plebiscito di Padova, con lo scopo di:

- 1) rivisitare gli ambienti interni per la futura apertura dell'impianto sportivo agli spettatori, che ad oggi non hanno spazi adeguati ove poter assistere alle diverse manifestazioni sportive;
- 2) prevedere interventi esterni di adeguamento dell'impianto e di costruzione di un nuovo blocco spogliatoi divisi per genere.

Gli interventi ipotizzati nel seguente progetto, e meglio specificati nella **Rel.01 – Relazione generale**, prevedono:

1. un Vano Ascensore lato NORD;
2. due Scale d'ingresso al pubblico lato OVEST;
3. una Scala metallica U.S. lato SUD;
4. completamento della Pavimentazione al Piano Primo;
- 5A. adeguamento normativo della Balaustra al Piano Primo;
- 5B. montaggio Parapetto in acciaio lato OVEST del Piano Primo;
6. completamento dei Servizi Igienici del Piano Primo;
7. nuove U.S. Piano Terra e Primo;
8. completamento del Solaio esterno lato SUD per alloggiamento Gruppi Frigo e struttura nuovi Spogliatoi lato SUD;
9. nuove tribune metalliche al Piano Primo (opera esclusa dall'appalto).

4. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO

L'area dell'immobile oggetto di ristrutturazione, come descritto dai diversi livelli di pianificazione urbanistica, non rientra in vincoli di natura ambientale, storica o archeologica, interessando, secondo il P.I. del Comune di Padova, un'area a verde pubblico attrezzato di interesse generale esterna all'area di rispetto di via Plebiscito.

Per quanto riguarda la compatibilità paesaggistica dell'intervento, le opere previste non comporterebbero nessun tipo di ripercussione, in quanto il progetto è comprensivo di interventi che andranno ad incidere per la maggior parte in ambienti già realizzati o parziali e quindi da completare.

Rispetto alla *sostenibilità ambientale dell'opera*, tutti gli aspetti progettuali in materia di contenimento energetico e di materiali utilizzati, quali isolamento della copertura e delle murature perimetrali, offriranno un comfort termico migliore agli ambienti riducendo il consumo di materie prime per il riscaldamento e raffrescamento. Tuttavia, la realizzazione di accorgimenti in merito agli interventi per un ulteriormente miglioramento delle prestazioni, sarà a cura di coloro i quali completeranno l'opera nei successivi stralci operativi.

Inoltre, diversi dei materiali utilizzati – in base alla disponibilità economica, ai prodotti reperibili sul mercato e alle esigenze delle diverse pratiche sportive – rispetteranno i criteri CAM.

5. MODALITA' DI ADEMPIMENTO AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI

Il Regolamento e gli Atti delegati alla Commissione del 4 giugno 2021 descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un “danno significativo”, contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti ambientali. Per ogni attività economica, quindi, sono stati raccolti i criteri cosiddetti DNSH.

1. Obiettivo Ambientale:

Mitigazione del Cambiamento Climatico

L'intervento ricade all'interno di un investimento per il quale *non è previsto un contributo sostanziale (Regime 2)*. All'interno dello stesso quindi, non si prevede che la misura comporti significative emissioni di gas serra in quanto l'edificio:

- a. avendo per oggetto interventi esterni solamente al grezzo, sarà responsabilità dell'appaltatore designato per il completamento, rispettare i requisiti della normativa vigente in materia di efficienza energetica degli edifici;
- b. non è destinato all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- c. non è destinato ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- d. non è destinato ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.

2. Obiettivo Ambientale:

Adattamento ai Cambiamenti Climatici

Il progetto consiste nel completamento del Piano Primo del Palaghiaccio facente parte del complesso sportivo Plebiscito di Padova, non incidente in modo significativo sui meccanismi che portano al cambiamento climatico, in quanto ristrutturazione di un edificio esistente.

L'utilizzo dei CAM dettati dalla normativa vigente sarà stabilito da questo livello di approfondimento tecnico, in modo da assicurare il soddisfacimento dei requisiti definiti dal DM 23.06.2022 e ss.mm.ii.

L'obiettivo sarà quello di indirizzare la Pubblica Amministrazione verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti da un punto di vista di sostenibilità ambientale, assicurando un adattamento ambientale al di sopra della media del settore. L'attuazione delle indicazioni contenute nel DM sui CAM consentirà all'Amministrazione di ridurre gli impatti ambientali degli interventi di demolizione, ristrutturazione, nuova costruzione e manutenzione degli edifici, sempre considerati all'interno dell'intero ciclo di vita dell'immobile.

Anche se il presente progetto non incide in maniera significativa su questo obiettivo, in quanto si sviluppa all'interno del fabbricato o al grezzo al suo esterno, la progettazione relativa al suo completamento non dovrà pregiudicare la salute dell'ambiente in ottica dei cambiamenti climatici e futuri. La misura futura, quindi, richiederà all'appaltatore designato di ottimizzare l'edificio in termini di sistemi tecnici e soluzioni impiantistiche utilizzando tecnologie al fine di garantire il comfort agli occupanti anche con rilevanti eventi metereologici.

Per l'analisi dei fattori di rischio legati ai cambiamenti climatici e delle relative misure di contenimento, sarà redatta una lista sulla base dei riferimenti appartenenti alla 'Sezione A – A.6.2', referenti alla tabella nella Sezione II dell'Appendice A del Regolamento Delegato (Ue) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento e del Consiglio, con appositi parametri richiesti specificatamente della S.A. in accordo con l'Appaltatore.

In questa 'classificazione dei pericoli legati al clima', lo Studio IPT Project consiglia di tenere in considerazione quelli riguardanti:

- 1) Temperatura:
 - Cambiamento della temperatura;
 - Ondata di calore;
 - Ondata di freddo;
- 2) Venti:
 - Ciclone/uragano/tifone;
- 3) Acque:
 - Forti precipitazioni.

3. Obiettivo Ambientale:

Uso Sostenibile e Protezione Risorse Idriche e Marine

L'utilizzo dei requisiti minimi definiti dal DM 23.06.2022 e ss.mm.ii, consentirà di ridurre l'impatto ambientale delle nuove costruzioni, ristrutturazioni e manutenzioni dell'edificio lungo l'intero ciclo di vita.

Tutti gli apparecchi idrici di nuova installazione rientreranno nelle prime due classi per consumo d'acqua dell'EU Water Label. Infatti, la misura risponde a criteri in conformità con le direttive nazionali vigenti (CAM - D.M. 23.06.2022 e ss.mm.ii) e rispetta i principi della sostenibilità dei prodotti e della gerarchia dei rifiuti, con priorità sulla riduzione dei rifiuti e su una gestione focalizzata sulla preparazione, il riutilizzo e il riciclo dei materiali.

Infine, per la redazione della 'verifica ex post' saranno presentate le certificazioni dei prodotti relativi alle diverse forniture installate.

4. Obiettivo Ambientale:

Transizione verso Economia Circolare e Riduzione/Riciclo Rifiuti

I materiali impiegati nella ristrutturazione degli edifici dovranno garantire un ridotto impatto ambientale sulle risorse naturali, favorendo l'impiego di prodotti riciclati derivanti da recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione. Pertanto, oltre all'applicazione del DM 23.06.2022 e ss.mm.ii., sarà necessario avere accortezza nella gestione dei rifiuti.

Quest'obiettivo richiede agli operatori economici che ristrutturano gli edifici di garantire che almeno il 70% del peso della costruzione e dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi generati durante le operazioni, siano preparati o vengano trasportati in siti specializzati per il riciclaggio e il recupero di altri materiali in conformità con la gerarchia dei rifiuti e il protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Anche se l'intervento prevede pochi interventi demolitivi, come esplicitato nella Check List allegata al seguente documento, sarà a cura dell'impresa esecutrice dei lavori valutare nella fase di cantierizzazione, ciò che potrà essere riutilizzato, riciclato e recuperato, e dovrà impegnarsi a conferire ai rifiuti da demolizione un impianto autorizzato al recupero di quest'ultimi.

5. Obiettivo Ambientale:

Prevenzione e Riduzione dell'Inquinamento Aria, Acqua e del Suolo

Per il completamento del Piano Primo del Palaghiaccio, il Comune di Padova non ha fornito gli elaborati di una campagna preventiva per la caratterizzazione dei materiali oggetto di demolizione ed attribuzione del codice CER con analisi chimico-fisiche.

Si prevede che l'intervento non porterà a un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo perché:

- a. Gli operatori incaricati saranno tenuti a utilizzare componenti e materiali da costruzione che non contengono amianto o sostanze estremamente preoccupanti incluse nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'Allegato XIV del Regolamento (CE) n. 1907/2006;
- b. Il terreno in cui verrà effettuato l'intervento si trova all'interno di un'area già edificata e presumibilmente priva di sostanze potenzialmente contaminanti.

Gli operatori che eseguono i lavori di miglioramento strutturale di sicurezza utilizzeranno solamente:

- a. Materiali da costruzione che non contengono composti organici volatili (VOC);
- b. Misure per ridurre le emissioni di rumore durante la costruzione;

- c. Misure per ridurre le emissioni di polvere e di sostanze inquinanti durante i lavori.

Per le emissioni negli ambienti confinanti, si prevede che tutte le finiture ed i pannelli utilizzati (sempre nel limite del QE e dei prodotti disponibili sul mercato compatibili con le esigenze sportive), dovranno rispettare i limiti di emissione a 28 giorni riportati nella tabella del punto 2.5.1 dei CAM.

Come descritto nel punto precedente, riguardo la redazione del Piano di Gestione dei Rifiuti (PGR), sarà a carico dell'impresa esecutrice dei lavori rispettare quanto previsto nel D.C.R. n.30 del 29/04/2015 e ss.mm.ii.

Riguardo invece le modalità di svolgimento delle lavorazioni in cantiere con la pianificazione, controllo e monitoraggio delle fasi di demolizione e completamento per la riduzione dell'impatto ambientale, come previsto dal Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC), sarà a carico della Stazione Appaltante tenere in considerazione offerenti in possesso di una registrazione EMAS, o di una certificazione secondo la norma ISO:14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione delle conformità.

6. Obiettivo Ambientale:

Protezione e Ripristino della Biodiversità e della Salute degli Ecosistemi

L'intervento non sarà realizzato su aree naturali protette, come descritto nel capitolo 4 della seguente relazione. Inoltre, l'intervento non include terreni designati come Natura 2000, patrimonio mondiale dell'UNESCO e aree chiave di biodiversità (KBA), o equivalenti al di fuori dell'UE, come definito dall'UNESCO e/o dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN). Il progetto non sarà realizzato su terreni arabili o verdi ad alto valore di biodiversità riconosciuto e terreni che servono come habitat di specie in pericolo elencate nella Lista Rossa Europea e/o nella Lista Rossa IUCN.

L'intervento in oggetto non prevede utilizzo di materiali lignei, escludendo quindi ogni esito dannoso per il buono stato e la resilienza degli ecosistemi ma, se dovessero essere usati anche in minima parte in fase di cantierizzazione, l'Affidatario sarà tenuto a verificarne i consumi con la definizione delle previste condizioni di impiego (Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per il legno vergine e certificazione della provenienza da recupero/utilizzo).

6. SOSTENIBILITA' DELL'OPERA

Sarà a cura della Stazione Appaltante valutare le scelte progettuali e le tipologie di materiali da adottare per il completamento dell'opera e che migliorino le prestazioni ambientali rispetto allo stato attuale del fabbricato.

1) Demolizione e Rimozione dei Materiali:

Precedentemente alla demolizione, l'Impresa esecutrice dovrà valutare ciò che potrà essere riutilizzato, riciclato o recuperato, individuare i rifiuti pericolosi e avviare operazioni di preparazione per un eventuale riutilizzo, recupero o riciclaggio di almeno il 70% del peso dei rifiuti non pericolosi generati durante le demolizioni.

Inoltre, dovrà impegnarsi a conferire i rifiuti da demolizione in un impianto autorizzato al recupero di quest'ultimi.

2) Materiali utilizzati in Cantiere:

In fase di cantiere il DL procederà alla verifica dei materiali e dei prodotti proposti dall'impresa, la quale avrà l'onere di sottoporre le relative schede tecniche e le certificazioni necessarie alla Direzione Lavori per l'approvazione.

3) Materiali Rinnovabili:

Fare riferimento al capitolo Criteri Ambientali Minimi trattati all'interno della **Rel.01 - Relazione generale**, allegata al seguente Progetto Esecutivo.

4) Sistema di Monitoraggio dei Consumi Energetici:

Si elencano i materiali demoliti e di nuova installazione relativi agli interventi di ristrutturazione e completamento riguardanti il seguente progetto:

Materiali Demoliti:

- a) Calcestruzzi;
- b) Laterizi;
- c) Intonaci;
- d) Guaine bituminose;

Note

riutilizzo previa frantumazione e vagliatura
riutilizzo previa frantumazione e vagliatura
riutilizzo tramite siti di recupero
in corso caratterizzazione materiale

Materiali di Nuova Installazione:

- e) Calcestruzzo per c.a.;
- f) Armatura metallica per c.a.;
- g) Blocchi e/o mattoni in laterizio;
- h) Intonaci;
- i) Carpenteria metallica;
- j) Lastre e lattonerie in alluminio;
- k) Pannelli isolanti;
- l) Membrane e guaine impermeabili;
- m) Tinteggiature e verniciature.

Note

riciclabile previa frantumazione e vagliatura
riciclabile previa frantumazione e vagliatura
riciclabile previa frantumazione e vagliatura
riciclabile previa frantumazione e vagliatura
riutilizzabile e/o riciclabile previa fusione
riciclabile al 100% previa fusione
conformi requisiti CAM, riciclabili
non soggette a requisiti CAM
peso trascurabile

7. LIMITAZIONI RIGUARDANTI L'USO DEI MATERIALI

Di seguito si riportano le denominazioni delle sostanze, dei gruppi di sostanze o dei preparati e le relative restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di tali prodotti in applicazione del Regolamento CE n. 1907/2006 REACH e del Regolamento CE n. 1272/2008 che abroga la Direttiva 67/548/CEE.

| Denominazione della sostanza, dei gruppi di sostanze o di preparati | Restrizioni |
|---|--|
| <p>1. Trifenili policlorurati (PCT) — I preparati, inclusi gli oli usati, la cui percentuale in PCT supera lo 0,005 % in peso</p> | <p>1. Non sono ammessi. Tuttavia, i seguenti apparecchi, impianti e fluidi già in uso alla data del 30 giugno 1986 possono essere usati sino al momento in cui verranno eliminati o raggiungeranno la fine della loro durata operativa:</p> <ul style="list-style-type: none">a) apparecchi elettrici a sistema chiuso; trasformatori, resistenze e induttanze;b) grandi condensatori (≥ 1 kg di peso totale);c) piccoli condensatori;d) fluidi termovettori negli impianti caloriferi a sistema chiuso; e) fluidi idraulici per l'equipaggiamento sotterraneo delle miniere. <p>2. Gli Stati membri possono tuttavia, per motivi di protezione della salute umana e dell'ambiente, vietare l'uso degli apparecchi, impianti e fluidi di cui al paragrafo 1 prima della loro eliminazione o del termine della loro durata operativa.</p> <p>3. L'immissione sul mercato dell'usato degli apparecchi, impianti e fluidi di cui al paragrafo 1 non destinati all'eliminazione è vietata.</p> <p>4. Gli Stati membri, qualora non ritengano possibile, per ragioni tecniche, utilizzare articoli di sostituzione, possono consentire l'uso dei PCT e dei loro preparati, quando queste sostanze siano destinate unicamente, in condizioni normali di manutenzione del materiale, a completare il livello dei liquidi contenenti PCT in impianti esistenti in buono stato di funzionamento e acquistati prima del 1 ottobre 1985.</p> <p>5. Gli Stati membri, a condizione che abbiano previamente inviato una notifica motivata alla Commissione, possono accordare deroghe al divieto di immissione sul mercato e di utilizzazione di sostanze e preparati di base e intermedi, sempreché ritengano</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>che tali deroghe non abbiano conseguenze pericolose per la salute umana e per l'ambiente.</p> <p>6. Fatta salva l'applicazione di altre norme comunitarie sull'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, negli apparecchi e impianti contenenti PCT devono essere apposte anche indicazioni relative all'eliminazione dei PCT, alla manutenzione e all'uso degli apparecchi e impianti che ne contengono. Dette indicazioni devono potersi leggere orizzontalmente qualora l'oggetto contenente PCT sia installato in condizioni normali. L'iscrizione deve risaltare chiaramente sullo sfondo e deve essere redatta in una lingua comprensibile nel territorio in cui è usata</p> |
| <p>6. Fibre d'amianto</p> <p>a) Crocidolite CAS n. 12001-28-4</p> <p>b) Amosite CAS n. 12172-73-5</p> <p>c) Antofillite CAS n. 77536-67-5</p> <p>d) Actinolite CAS n. 77536-66-4</p> <p>e) Tremolite CAS n. 77536-68-6</p> <p>f) Crisotilo (2) CAS n. 12001-29-5 CAS n. 132207-32-0</p> | <p>1. L'immissione sul mercato e l'uso di queste fibre e degli articoli contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati.</p> <p>Tuttavia, gli Stati membri possono concedere una deroga per l'immissione sul mercato e l'uso dei diaframmi contenenti crisotilo [lettera f)] e destinati agli impianti di elettrolisi già esistenti fino alla fine della loro vita utile oppure fino a quando siano disponibili sostituiti adeguati che non contengono amianto, a seconda di quale dei due casi si verifica per primo. La Commissione riesamina questa deroga entro il 10 gennaio 2008.</p> <p>2. L'uso di articoli contenenti le fibre di amianto di cui al paragrafo 1 e che sono già installati e/o in servizio prima del 10 gennaio 2005 è consentito fino alla data della loro eliminazione o fine della vita utile. Tuttavia, gli Stati membri possono, per motivi di tutela della salute umana, vietare l'uso di tali articoli prima della data della loro eliminazione o fine della vita utile. Gli Stati membri non consentono la presentazione di nuove domande di amianto crisotilo sui loro territori.</p> <p>3. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie concernenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'immissione sul mercato e l'uso di queste fibre e di articoli contenenti tali fibre, permessi in base alle deroghe suddette, possono essere consentiti soltanto se gli articoli recano un'etichetta a norma dell'appendice 7 del presente allegato</p> |
| <p>8. Difenile polibromato; difenile polibromurato (PBB) CAS n. 59536-65-1</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>10. Solfuro di ammonio CAS n. 12135-76-1 Bisolfuro di ammonio CAS n. 12124-99-1 Polisolfuro di ammonio CAS n. 9080-17-5 EINECS n. 232-989-1</p> | |
| <p>11. Esteri volatili dell'acido bromoacetico: bromoacetato di metile CAS n. 96-32-2 EINECS n. 202-499-2 bromoacetato di etile CAS n. 105-36-2 EINECS n. 203-290-9 bromoacetato di propile CAS n. 35223-80-4 bromoacetato di butile</p> | |
| <p>16. Carbonati di piombo: a) carbonato anidro neutro $PbCO_3$ CAS n. 598-63-0 EINECS n. 209-943-4 b) diidrossibis di tripiombo $2 Pb CO_3 \cdot Pb (OH)_2$ CAS n. 1319-46-6 EINECS n. 215-290-6</p> | <p>Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati a essere usati come vernici, fatta eccezione per il restauro e la manutenzione di opere d'arte e di edifici storici e dei loro interni, qualora gli Stati membri desiderino consentirlo sul proprio territorio, in base alle disposizioni della convenzione dell'OIL n. 13 sull'uso della biacca di piombo e dei solfati di piombo nelle vernici</p> |
| <p>17. Solfati di piombo a) $PbSO_4$ (1:1) CAS n. 7446-14-2 EINECS n. 231-198-9 b) $Pb_x SO_4$ CAS n. 15739-80-7 EINECS n. 239-831-0</p> | |
| <p>20. Composti organostannici</p> | <p>1. Non possono essere immessi nel mercato per essere utilizzati come sostanze e costituenti di preparazioni da utilizzare con funzioni di biocidi in vernici ad associazione libera.</p> <p>2. Non possono essere immessi nel mercato o utilizzati come sostanze e costituenti di preparazioni che abbiano funzione di biocidi per impedire la formazione di incrostazioni di microrganismi, piante o animali su:</p> <p>a) tutte le imbarcazioni di qualsiasi lunghezza da utilizzare per la navigazione marittima, costiera, estuariale, interna o lacustre;</p> <p>b) gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>apparecchiatura o impianto utilizzato nella piscicoltura e nella molluschicoltura;</p> <p>c) qualsiasi apparecchiatura o impianto parzialmente o totalmente sommerso.</p> <p>3. Non possono essere utilizzati come sostanze o costituenti di preparazioni da impiegare nel trattamento delle acque industriali</p> |
| <p>23. Cadmio CAS n. 7440-43-9 EINECS n. 231-152-8 e suoi composti</p> | <p>1. Non sono ammessi per colorare gli articoli finiti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati elencati di seguito:</p> <p>a) — cloruro di polivinile (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22] (3),</p> <p>— poliuretano (PUR) [3909 50] (3),</p> <p>— polietilene a bassa densità, ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mescole madri colorate [3901 10] (3),</p> <p>— acetato di cellulosa (CA) [3912 11] [3912 12] (3),</p> <p>— acetobutirato di cellulosa (CAB) [3912 11] [3912 12] (3),</p> <p>— resine epossidiche [3907 30] (3),</p> <p>— resine a base di melammina</p> <p>— formaldeide (MF) [3909 20] (3),</p> <p>— resine d'urea</p> <p>— formaldeide (UP) [3909 10] (3),</p> <p>— poliesteri insaturi (UP) [3907 91] (3),</p> <p>— tereftalato di polietilene (PET) [3907 60] (3),</p> <p>— tereftalato di polibutilene (PBT) (3),</p> <p>— polistirene cristallo/standard [3903 11] [3903 19] (3),</p> <p>— acrilonitrile di metile metoacrilato (AMMA) (3),</p> <p>— polietilene reticolato (VPE) (3),</p> <p>— polistirene antiurto (3),</p> <p>— polipropilene (PP) [3902 10] (3);</p> <p>b) nelle pitture [3208] [3209] (3). Tuttavia, se le pitture hanno un elevato tenore di zinco, le loro concentrazioni residue di cadmio devono essere le più basse possibili e comunque non superiori allo 0,1 % in massa.</p> <p>Comunque, qualunque sia la loro utilizzazione o destinazione finale, è vietata l'immissione sul mercato degli articoli finiti o dei componenti degli articoli fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati sopra elencati, colorati con cadmio, se il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è superiore allo 0,01 % in massa del materiale plastico.</p> <p>2. Tuttavia le disposizioni del paragrafo 1 non sono</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>applicabili agli articoli che devono essere colorati per motivi di sicurezza.</p> <p>3. Non sono ammessi per stabilizzare gli articoli finiti elencati qui di seguito, fabbricati partendo da polimeri e copolimeri del cloruro di vinile:</p> <ul style="list-style-type: none"> — materiali da imballaggio (sacchi, contenitori, bottiglie, coperchi) [3923 29 10] [3920 41] [3920 42] (3), — articoli da ufficio e articoli scolastici [3926 10] (3), — guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili [3926 30] (3), — vestiti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti) [3926 20] (3), — rivestimenti di pavimenti e di muri [3918 10] (3), — tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati [5903 10] (3), — cuoi sintetici [4202] (3), — dischi (musica) [8524 10] (3), — tubazioni e raccordi [3917 23] (3), — porte girevoli e loro prove (3), — veicoli per il trasporto su strada (interno, esterno, carrozzeria) (3), — rivestimento di lamiere di acciaio destinate all'edilizia o all'industria (3), — guaine per cavi elettrici (3). <p>Comunque, qualunque sia la loro utilizzazione o destinazione finale, è vietata l'immissione sul mercato degli articoli finiti sopraelencati o dei componenti di tali articoli, fabbricati a partire dai polimeri e copolimeri del cloruro di vinile stabilizzati con sostanze contenenti cadmio, se il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è superiore allo 0,01 % in massa del polimero.</p> <p>4. Tuttavia, il paragrafo 3 non si applica agli articoli finiti che impiegano stabilizzanti a base di cadmio per motivi di sicurezza</p> <p>5. A norma del presente regolamento, per «trattamento di superficie al cadmio (cadmiatura)» si intende qualsiasi deposito o rivestimento di cadmio metallico su una superficie metallica.</p> <p>Non sono ammessi per la cadmiatura gli articoli metallici o i loro componenti impiegati per le applicazioni nei settori seguenti:</p> <p>a) nelle attrezzature e nelle macchine per:</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>— la produzione di alimenti: [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11] (3),</p> <p>— l'agricoltura [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436] (3),</p> <p>— la refrigerazione e il congelamento [8418] (3),</p> <p>— la tipografia e la stampa [8440] [8442] [8443] (3);</p> <p>b) nelle attrezzature e nelle macchine per la produzione:</p> <p>— degli accessori per la casa [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516] (3),</p> <p>— dell'arredamento [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404] (3),</p> <p>— degli impianti sanitari [7324] (3),</p> <p>— del riscaldamento centrale e del condizionamento d'aria [7322] [8403] [8404] [8415] (3).</p> <p>Comunque, qualunque sia la loro utilizzazione o destinazione finale, è vietata l'immissione sul mercato degli articoli finiti cadmiati o dei componenti di tali articoli utilizzati nei settori/applicazioni elencati nelle lettere a) e b), nonché degli articoli manufatti dei settori di cui alla lettera b).</p> <p>6. Le disposizioni di cui al paragrafo 5 si applicano anche agli articoli cadmiati o ai componenti di tali articoli impiegati in settori/applicazioni di cui alle lettere a) e b) nonché agli articoli manufatti dei settori di cui alla lettera b):</p> <p>a) le apparecchiature e le macchine per la fabbricazione:</p> <p>— della carta e del cartone [8419 32] [8439] [8441] (3),</p> <p>— di prodotti tessili e dell'abbigliamento [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452] (3);</p> <p>b) le attrezzature e le macchine per la produzione:</p> <p>— di apparecchiature di movimentazione industriale [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431] (3),</p> <p>— dei veicoli stradali e agricoli [capitolo 87] (3),</p> <p>— dei treni [capitolo 86] (3),</p> <p>— delle navi [capitolo 89] (3).</p> <p>7. Tuttavia, le restrizioni di cui ai paragrafi 5 e 6 non si applicano:</p> <p>— agli articoli e ai loro componenti impiegati nei settori aeronautico, aerospaziale, minerario, «offshore» e nucleare le cui applicazioni implicano un elevato grado di sicurezza, nonché agli organi di sicurezza nei veicoli stradali e agricoli, nei treni e nelle imbarcazioni,</p> |
|--|--|

| | |
|---|--|
| | <p>— ai contatti elettrici, qualunque sia il settore di impiego a salvaguardia dell'affidabilità dell'apparecchiatura su cui sono installati.</p> <p>Dato lo sviluppo delle conoscenze e delle tecniche relative a surrogati meno pericolosi del cadmio e dei suoi composti, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, valuta la situazione a intervalli regolari secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 3, del presente regolamento</p> |
| <p>28. Sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE classificate «cancerogene della categoria 1 o della categoria 2» ed etichettate almeno come sostanza «Tossica (T)» con la frase di rischio R 45: «Può provocare il cancro» o con la frase di rischio R 49: «Può provocare il cancro in seguito ad inalazione», riportate come segue:</p> <p>cancerogene della categoria 1 riportate nell'appendice 1;</p> <p>cancerogene della categoria 2 riportate nell'appendice 2</p> | <p>Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 28 a 30 si applicano le norme seguenti:</p> <p>1. non si possono ammettere nelle sostanze e nei preparati immessi sul mercato e destinati alla vendita al pubblico in concentrazione singola uguale o superiore:</p> <p>— a quella pertinente fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE,</p> <p>— a quella pertinente fissata dalla direttiva 1999/45/CE</p> |
| <p>29. Sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE classificate «mutagene della categoria 1 o della categoria 2» ed etichettate con la frase di rischio R 46: «Può provocare alterazioni genetiche ereditarie», riportate come segue:</p> <p>mutagene della categoria 1 riportate nell'appendice 3;</p> <p>mutagene della categoria 2 riportate nell'appendice 4</p> | <p>Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «Unicamente ad uso di utilizzatori professionali»</p> |
| <p>30. Sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE classificate «tossiche per la riproduzione della categoria 1 o della categoria 2» ed etichettate con la frase di rischio R 60: «Può ridurre la fertilità» e/o R 61: «Può danneggiare i bambini non ancora nati», riportate come segue:</p> <p>tossiche per la riproduzione della categoria 1 riportate nell'appendice 5;</p> <p>tossiche per la riproduzione della categoria 2 riportate nell'appendice 6</p> | <p>2. In base a deroga, il paragrafo 1 non si applica:</p> <p>a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 2001/82/CE e dalla direttiva 2001/83/CE;</p> <p>b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio;</p> <p>c) — ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE,</p> <p>— agli articoli derivati dagli oli minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,</p> <p>— ai combustibili venduti in sistema chiuso (ad esempio: bombole di gas liquido);</p> <p>d) ai colori per artisti di cui alla direttiva 1999/45/CE</p> |
| <p>41. Esacloroetano CAS n. 67-72-1 EINECS n. 200-6664</p> | <p>Non può venir impiegato nella produzione o nella lavorazione di metalli non ferrosi</p> |
| <p>42. Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorate a catena corta) (SCCPs) EINECS n. 287-476-5</p> | <p>Non possono essere immessi in commercio per l'utilizzazione come sostanze o come componenti di altre sostanze o preparati in concentrazioni superiori</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>all'1 %:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per la lavorazione dei metalli, — per l'ingrasso del cuoio |
| <p>46. a) Nonilfenolo C₆H₄(OH)C₉H₁₉ b) Nonilfenolo etossilato (C₂H₄O)_nC₁₅H₂₄O</p> | <p>Non può essere commercializzato o impiegato quale sostanza o costituente di preparati in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 % in massa ai seguenti fini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pulizie industriali e civili, tranne: <ul style="list-style-type: none"> — sistemi a secco chiusi e controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito, — sistemi di lavaggio a trattamento speciale in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito; 2) pulizie domestiche; 3) trattamento tessile e di pellame, tranne: <ul style="list-style-type: none"> — trattamento senza rilascio in acque di scarico, — sistemi con trattamento speciale in cui l'acqua di lavorazione viene pretrattata per eliminare completamente le frazioni organiche prima del rilascio nelle acque di scarico biologiche (sgrassatura di pelli ovine); 4) emulsionante in soluzioni agricole per capezzoli; 5) lavorazione dei metalli, tranne: <ul style="list-style-type: none"> — impieghi in sistemi chiusi controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito; 6) industria della pasta di carta e della carta; 7) cosmetici; 8) altri prodotti per l'igiene e la cura personali, tranne: <ul style="list-style-type: none"> — spermicidi; 9) coformulanti nei pesticidi e nei biocidi |
| <p>47. Cemento</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Il cemento e i preparati contenenti cemento non possono essere commercializzati o impiegati se contengono, una volta mescolati ad acqua, oltre lo 0,0002 % di cromo VI idrosolubile sul peso totale a secco del cemento. 2. Qualora si impieghino agenti riducenti, senza pregiudizio nei confronti dell'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura, sull'imballaggio del cemento o dei preparati contenenti cemento devono figurare informazioni leggibili e indelebili riguardanti la data di confezionamento, le condizioni di conservazione e il periodo di conservazione adeguati al mantenimento dell'attività dell'agente riducente e a mantenere il contenuto in cromo VI idrosolubile al di sotto del limite indicato al punto 1. 3. A titolo di deroga, i punti 1 e 2 non si applicano all'immissione sul mercato e all'uso di prodotti fabbricati mediante processi controllati chiusi e |

| | |
|--|---|
| | <p>interamente automatizzati, in cui il cemento e i preparati contenenti cemento sono manipolati unicamente da macchinari e che non comportano alcuna possibilità di contatto con la pelle</p> |
| <p>48. Toluene CAS n. 108-88-3</p> | <p>Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o costituente di preparati in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % della massa in adesivi e vernici spray destinati alla vendita al pubblico.</p> <p>Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 15 giugno 2007</p> |

Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

| Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento (obbligatorio in caso di N/A) | |
|--------------------------------------|---|---|--|--|--|
| Ex-ante | 1 | L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili? Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati a: | No | L'edificio è adibito a 'Palaghiaccio' del comune di Padova | |
| | 2 | L'intervento rispetta i requisiti della normativa vigente in materia di efficienza energetica degli edifici? | Non applicabile | Far riferimento al capitolo 5.1 | |
| | 3 | E' stato redatto un report di analisi dell'adattabilità? | No | Come descritto nel cap. 5.2, la progettazione è legata ai soli impianti elettrici. Al momento del suo completamento, sarà a carico dell'Appaltatore designato ottimizzare l'edificio in termini di sistemi tecnici, allegando una lista con appositi parametri riguardanti le misure di contenimento per far fronte ai diversi 'fattori di rischio legati ai cambiamenti climatici'. | |
| | <i>Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 3 al punto 3.1</i> | | | | |
| | 3.1 | E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027? | / | | |
| | <i>Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 4,5,6,7,8, 9 e 10. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post.</i> | | | | |
| | 4 | Se applicabile, è stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati? | Sì | Far riferimento al capitolo 5.3 | |
| | 5 | E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda? | No | Nella Fase Esecutiva, sarà a carico dell'impresa esecutrice dei lavori rispettare quanto previsto nel D.C.R. n.30 del 29/04/2015 e s.m.i. (si veda il capitolo 'oneri per gli appalti finanziati con PNRR' contenuto nella Relazione generale) | |
| 6 | Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica? | Sì | Parte del progetto prevede opere di carpenteria metallica. Inoltre, diversi dei materiali utilizzati potranno essere disassemblati e riciclati in appositi impianti autorizzati e certificati (si veda il capitolo 'oneri per gli appalti finanziati con PNRR' contenuto nella Relazione generale) | | |

| | | | |
|---|--|-----------------|--|
| 7 | E' stato svolto il censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA)? | No | In considerazione dell'anno di costruzione del Palaghiaccio (Permesso di Costruire rilasciato nel 2009), è da escludersi l'utilizzo di materiali contenenti amianto; inoltre non si prevedono opere riguardanti demolizioni e/o superfici che possano contenere amianto o altre sostanze pericolose |
| 8 | E' stato redatto il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)? | No | Nella Fase di Cantierizzazione, sarà a carico della Stazione Appaltante tenere in considerazione offerenti in possesso di una registrazione EMAS, o di una certificazione secondo la norma ISO:14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione delle conformità. (si veda il capitolo 'oneri per gli appalti finanziati con PNRR' contenuto nella Relazione generale) |
| 9 | Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)? | Sì | Far riferimento al capitolo 7 |
| 10 | Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)? | No | L'intervento in oggetto non prevede l'utilizzo di materiali lignei |
| 11 | Sono state adottate le eventuali soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata? | Non applicabile | Far riferimento al capitolo 5.2 |
| <p><i>Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 12, 13, 14, 15 e 16. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post</i></p> | | | |
| 12 | Se applicabile, sono disponibili delle schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati? | Non applicabile | Il presente progetto non prevede la progettazione degli impianti termotecnici |
| 13 | E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione? | No | Nella Fase di Cantiere, l'Impresa esecutrice dovrà valutare ciò che potrà essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Inoltre, dovrà impegnarsi a conferire ai rifiuti da demolizione un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti. (si veda il capitolo 'oneri per gli appalti finanziati con PNRR' contenuto nella Relazione generale) |

| | | | | |
|--|----|--|----|---|
| | 14 | Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate? | No | Nella Fase di Cantiere, sarà a carico del DL procedere alla verifica dei materiali e dei prodotti proposti all'impresa, la quale avrà l'onere di sottoporre le relative schede tecniche e le certificazioni necessarie alla Direzione Lavori per l'approvazione. (si veda il capitolo 'oneri per gli appalti finanziati con PNRR' contenuto nella Relazione generale) |
| | 15 | Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine? | No | L'intervento in oggetto non prevede l'utilizzo di materiali lignei |
| | 16 | Sono disponibili le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)? | No | L'intervento in oggetto non prevede l'utilizzo di materiali lignei |

¹ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

² Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

³ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁴ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.